

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-708 del 15/02/2021
Oggetto	RINNOVO CON VARIANTE DI CONCESSIONE DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DALLA CANALETTA RIUNITA BENVIGNANTE-SABBIOSOLA AD USO INDUSTRIALE IN LOCALITA' BANDO IN COMUNE DI ARGENTA (FE). DITTA: SAN MARCO BIOENENRGIE S.P.A. PRATICA: FEPPA1236.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-721 del 12/02/2021
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno quindici FEBBRAIO 2021 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazione idriche);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la d.D.G. Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

PRESO ATTO che con domanda n. 14190 del 09/02/2006, presentata ai sensi del r.r. 41/2001, San Marco Bioenergie S.p.a., c.f. 01657580351, P.I. 12116240156, ha richiesto il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali, nel Comune di Argenta (FE), località Bando, ad uso industriale, con scadenza al 31 dicembre 2005, assentita con det. n. 3267 del 15/03/2005 (cod. pratica FEPPA1236), in sottensione parziale alla concessione rilasciata al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara (cod. pratica FEPPA1617), come di seguito descritta:

- ubicazione del prelievo: sponda destra della Canaletta Riunita Benvignante-Sabbiosola, nella disponibilità del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, Comune di Argenta (FE), località Bando, via Val D'Albero n. 73, censito al fg. n. 75, fronte mapp. n. 1; coordinate UTM RER x: 729.338; y: 948.640 (Codice: 051302000000 1 ER);
- destinazione della risorsa ad uso industriale con parziale restituzione dell'acqua prelevata;
- portata massima di esercizio pari a l/s 56,00;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 1.400.000;

PRESO INOLTRE ATTO che con nota assunta al prot. n. PG/2020/160472 del 05/11/2020 San Marco Bioenergie S.p.a. ha inoltrato integrazioni documentali relative ai fabbisogni idrici, specificando una riduzione del volume annuo complessivamente richiesto pari a mc/annui 1.000.000, motivato dalle ottimizzazioni impiantistiche realizzate negli ultimi anni presso la centrale termoelettrica;

DATO ATTO che la domanda è stata sottoposta al procedimento di rinnovo con variante di concessione di derivazione da acque superficiali in regime di sottensione ai sensi degli artt. 27, 29 e 31, r.r. 41/2001;

CONSIDERATO che:

- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione di cui alla det. n. 3267 del 15/03/2005 a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;

- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso industriale;
- la ditta richiedente si avvale anche della derivazione di acqua sotterranea cod. pratica FEPPA1378;
- nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto;

PRESO ATTO che per la concessione in corso di rinnovo erano già stati acquisiti i pareri di rito;

PRESO INOLTRE ATTO:

- della Convenzione n. 2606 di Repertorio in data 21.05.2002, stipulata tra il Consorzio di Bonifica del II Circondario Polesine di San Giorgio – Ferrara (ora Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara) e la ditta San Marco Bioenergie S.p.A., nella quale sono stabilite le condizioni, modalità e cautele per un razionale esercizio delle opere;
- del parere favorevole al rilascio del rinnovo della concessione espresso dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, in cui ha comunicato che la Società richiedente ha ottemperato a quanto previsto dalla Convenzione che regola i rapporti tra il Consorzio e la Ditta stessa (PG/2020/0108395 del 28/07/2020);

ACCERTATO che la richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l'anno 2021, risultando in regola col pagamento delle annualità pregresse;
- ha versato in data 11/02/2021 la somma pari a 1.623,07 euro, ad integrazione del deposito cauzionale già costituito in data 31/03/2004 nella misura di 3.003,97 euro; in data 31/03/2005 nella misura di 36,05; in data 29/07/2010 nella misura di 251,11 del 29/07/2010 e in data 17/11/2015 nella misura di 247,35;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione cod. pratica FEPPA1236;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a San Marco Bioenergie S.p.a., c.f. 01657580351, P.I. 12116240156, il rinnovo con variante della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali in sottensione parziale cod. pratica FEPPA1236, come di seguito descritta:
 - prelievo esercitato mediante opere di presa fisse;
 - prelievo esercitato mediante il sistema di derivazione e distribuzione del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara nell'ambito della dotazione idrica già concessa al Consorzio (codice pratica sottendente FEPPA1617);
 - ubicazione del prelievo: sponda destra della Canaletta Riunita Benvignante-Sabbiosola, nella disponibilità del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, Comune di Argenta (FE), località Bando, via Val D'Albero n. 73, censito al fg. n. 75, fronte mapp. n. 1; coordinate UTM RER x: 729.338; y: 948.640 (Codice: 051302000000 1 ER);
 - destinazione della risorsa ad uso industriale (con parziale restituzione dell'acqua prelevata) a servizio della Centrale Termoelettrica a biomasse;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 56,00, portata media pari a l/s 34,00;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 1.000.000 (di cui mc/annui 50.000 per il processo e mc/annui 950.000 per il raffreddamento);
2. di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato fino al 31 dicembre 2030;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 11/02/2021;
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2021 in 5.161,55 euro;

5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 5.161,55 euro;
6. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
8. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
9. di dare atto che il concessionario è tenuto alla registrazione fiscale del presente provvedimento entro 20 giorni dalla sua adozione, risultando l'imposta di registro superiore ad euro 200,00, ai sensi degli artt. 2 e 5, d.P.R. 131/1986 stabilendo che il concessionario inoltri a questa Agenzia una copia dell'atto con gli estremi della registrazione;
10. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali rilasciata a San Marco Bioenergie S.p.a., c.f. 01657580351, P.I. 12116240156 (cod. pratica FEPPA1236) in sottensione parziale alla concessione rilasciata al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara (cod. pratica FEPPA1617).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. Il prelievo avviene mediante opere di presa fisse costituite da due sifoni idraulici (uno di riserva all'altro) del diametro di mm 250, con gruppo motore di adescamento e sistema di controllo portata a mezzo di valvole di regolazione.
2. Le opere di presa sono situate lungo la sponda destra sponda della Canaletta Riunita Benvignante-Sabbiosola, nella disponibilità del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, nel Comune di Argenta (FE), località Bando, via Val D'Albero n. 73, censito al fg. n. 75, fronte mapp. n. 1; coordinate UTM RER x: 729.338; y: 948.640 (Codice: 051302000000 1 ER).

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso industriale (con parziale restituzione dell'acqua prelevata) a servizio della Centrale Termoelettrica a biomasse.
2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a l/s 56,00, portata media pari a l/s 34,00 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 1.000.000 (di cui mc/annui 50.000 per il processo e mc/annui 950.000 per il raffreddamento).
3. Il prelievo di risorsa idrica può essere esercitato nell'intero arco dell'anno per circa 8.000 ore/anno.
4. Il prelievo avviene dal corpo idrico Riunita Benvignante - Sabbi, Codice: 051302000000 1 ER.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone di concessione per l'anno in corso è fissato pari a 5.161,55 euro e il concessionario è

tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. Il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni. In mancanza di pagamento l'Amministrazione concedente dovrà procedere all'avvio delle procedure per il recupero del credito.

2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 5.161,55 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2030, salvo eventuali limitazioni imposte dall'Autorità amministrativa alla Concessione del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara (codice pratica FEPPA1617).
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto a mantenere in regolare stato di funzionamento idoneo e tarato dispositivo per la misurazione della portata e del volume di

acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione, il termine di validità della stessa e i periodi di effettivo prelievo.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente e al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara sottendente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo, accumulo, utilizzazione e restituzione dal canale consortile (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione/assenso.
4. **Manutenzione delle opere** – Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.
5. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
6. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
7. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità

all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

8. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
9. **Responsabilità del concessionario** – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
10. **Osservanza di leggi e regolamenti** – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.
11. **Osservanza di Convenzioni** – Il concessionario è obbligato all'osservanza della *Convenzione* n. 2606 di Repertorio in data 21.05.2002, stipulata tra il Consorzio di Bonifica del II Circondario Polesine di San Giorgio – Ferrara (ora Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara) e la ditta San Marco Bioenergie S.p.A., nella quale sono stabilite le condizioni, modalità e cautele per un razionale esercizio delle opere, tenendo presente gli oneri connessi, trattandosi di sottensione parziale ai sensi dell'art. 29 del R.R. 41/2001.

ARTICOLO 8 - PRESCRIZIONI PARTICOLARI RELATIVE A CONDOTTE DI PRELIEVO ACQUA ATTRAVERSANTI

ARGINI

1. Il prelievo di acqua per gravità può essere attuato solo mediante manufatti chiavica opportunamente dimensionati.
2. Nelle arginature e nelle fasce di rispetto di metri 10,00 dalle stesse non è ammesso lo scavo e le tubazioni dovranno essere collocate in vista sulla superficie.
3. Nel caso di sottobanche utilizzate per viabilità interpoderale o vicinale è consentito il rinterro ad una profondità massima di 20 cm entro eventuale tubo camicia di protezione.

4. Nel caso di arginature utilizzate per viabilità occasionale interpodereale o vicinale la tubazione non può comunque essere interrata ma collocata sulla superficie del rilevato. Il tratto in sommità arginale deve essere protetto da tubo camicia atto a sopportare il carico veicolare e raccordato da rampa in terra con pendenza massima del 20%. Il piano viabile può essere protetto con ghiaia o stabilizzato.
5. Nel caso di arginature utilizzate a fini viabili, ai sensi dell'art. 59 del R.D. 25.07.1904 n. 523, l'attraversamento può essere realizzato solo previa presentazione di progetto esecutivo, prevedendo obbligatoriamente sistemi manuali di intercettazione e diaframmi antisifonamento. Dovrà altresì essere richiesta autorizzazione al concessionario della strada.
6. Il punto di presa in alveo non deve provocare erosioni, smottamenti o frane ed essere eventualmente protetto da struttura compatibile con le caratteristiche urbanistiche ed ambientali del luogo. E' consentita la realizzazione di presidi di sponda, che devono comunque essere preventivamente autorizzati.
7. In ogni caso il manufatto non deve essere di ostacolo alla navigazione (il concessionario deve attenersi alle prescrizioni del gestore la navigazione nel caso di opera sull'idrovia ferrarese o su corso d'acqua classificato navigabile).
8. E' fatto obbligo di provvedere al controllo della vegetazione infestante per un tratto di almeno 3 metri in destra ed in sinistra del manufatto di presa.
9. In caso di inosservanza della normativa vigente e delle prescrizioni stabilite dalle norme di Polizia Idraulica, di cui agli ex artt. 93 e seguenti del R.D. 25.07.1904 n° 523, si applicheranno le sanzioni previste, ai sensi della Legge Regionale 14.04.2004, n. 7. Il concessionario sarà, in ogni caso, tenuto a riparare a sua cura e spese ed in conformità alle disposizioni del Servizio gli eventuali danni che per effetto del prelievo venissero arrecati alle sponde ed alle pertinenze del corso d'acqua medesimo.

ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.